

Rassegna Stampa

di Mercoledì 23 aprile 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
37	Il Sole 24 Ore	23/04/2025	<i>Cambi d'uso, la legge statale prevale sui vecchi strumenti urbanistici (F.Di Mauro)</i>	3
37	Il Sole 24 Ore	23/04/2025	<i>Salva casa, il diniego del Comune agli abusi blocca le nuove sanatorie (G.Latour)</i>	4
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
17	Italia Oggi	23/04/2025	<i>Google usa l'AI per il monopolio (A.Secchi)</i>	5
Rubrica Economia				
30	Italia Oggi	23/04/2025	<i>Privacy, banche dati accessibili (D.Ferrara)</i>	6
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	23/04/2025	<i>UN MONDO COMPLESSO E LA LOGICA DEL BIZZARRO (P.Benanti)</i>	7
Rubrica Fisco				
35	Il Sole 24 Ore	23/04/2025	<i>Commercialisti: da tagliare la pressione fiscale in aumento dell'1,2% nel 2024 (F.Micardi)</i>	9
35	Il Sole 24 Ore	23/04/2025	<i>L'erede fattura con Iva il compenso spettante al professionista defunto (B.Santacroce)</i>	10



Cambi d'uso, la legge statale prevale sui vecchi strumenti urbanistici

Tar Bari

Limitazioni possibili ma solo se dentro nuove prescrizioni dell'ente locale

**Guglielmo Saporito
Filippo Di Mauro**

Acque agitate sui cambi di destinazione d'uso degli immobili, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato 2928/2025 che elimina i vincoli locali ai contratti di locazioni turistiche (si veda «Il Sole-24Ore» del 18 aprile). Ora, anche il Tar Bari (sentenza 17 aprile 2025, n. 553, presidente estensore Palliggiano) semplifica la possibilità di cambiare gli usi. L'articolo 23-ter TU 380/2001 (dopo le novità della legge 105/2024), consente di sanare o modificare l'utilizzo di un immobile. Punto di partenza sono le categorie previste dalla legge statale: 1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale; 4) commerciale; 5) rurale. La norma statale autorizza il cittadino a chiedere il cambio di destinazione, sia "orizzontale" (comma 1-bis, cioè all'interno di una delle categorie funzionali: ad esempio, da deposito a laboratorio) oppure "verticale" (commi 1-ter e 1-quater, cioè tra destinazioni urbanistiche disomogenee: da ufficio ad abitazione).

La liberalizzazione ha un limite nelle norme locali (Regioni e piani urbanistici comunali) che possono aggiungere condizioni (ad esempio, motivati oneri), disincentivando ciò che genera aggravii urbanistici (parcheggi, servizi accessori o oneri di concessione). Queste «specifiche

condizioni» non erano definite né esemplificate dalla legge 105/2024, generando dubbi che, sommati all'assenza di moduli aggiornati, hanno ritardato l'applicazione del Salva Casa. Maggiore chiarezza è, ora, dalle Faq del Mit del 30 gennaio 2025, insegnamenti condivisi dal Tar Bari che annulla la revoca di una Scia per cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione in un complesso immobiliare prevalentemente residenziale (46 unità abitative, contro quattro uffici). La nuova destinazione avrebbe secondo il Comune alterato gli equilibri tra servizi e abitazioni, in contrasto con il vincolo contenuto in un piano particolareggiato locale. Secondo il Tar la nuova destinazione è invece conforme al Salva Casa, che agevola il cambio d'uso a "residenza" qualora realizzato in un complesso a prevalente destinazione abitativa. Gli Enti locali possono, quindi, prevedere limitazioni ai cambi d'uso, ma soltanto con norme e prescrizioni urbanistiche successive all'entrata in vigore della legge 105/2024 (FAQ 2.1.1): in mancanza di conferme esplicite ai limiti anteriori al maggio 2024, le restrizioni anteriori sono superate dalle semplificazioni imposte dallo Stato, che agevola mutamenti d'uso, in caso di cambi "verticali" (da ufficio ad abitazione). In sintesi, dal maggio 2024 le regolamentazioni urbanistiche locali che disciplinano i mutamenti di destinazione d'uso, sono superate dalle novità introdotte dal Dl 69/2024, fino a quando gli Enti locali non adotteranno nuovi e specifici atti di pianificazione. Atti che dovranno poi coordinarsi con la disciplina del turismo e dei relativi contratti, regolando i cambi d'uso verso locazioni turistiche brevi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Salva casa, il diniego del Comune agli abusi blocca le nuove sanatorie

Consiglio di Stato

Le tolleranze potenziate non agiscono su difformità già oggetto di contestazioni

Giuseppe Latour

Le contestazioni del Comune su un abuso congelano la situazione degli immobili. E rendono impossibile applicare al passato le sanatorie poi arrivate con il Salva casa. Il principio, che limita la retroattività del decreto 69/2024, è stato affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 2771/2025 e si sta progressivamente consolidando: lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza 8542/2024, andava esattamente nella stessa direzione.

La decisione riguarda il tema delle tolleranze, un istituto il cui perimetro è stato ampliato in modo molto consistente dal Salva casa. Il concetto è che, entro certi limiti, non viene considerata una violazione lo scostamento dai limiti autorizzati di alcuni parametri, come l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta.

Se, però, prima del provvedimento che ha introdotto nuove sanatorie nel nostro sistema le tolleranze erano limitate al 2%, il decreto 69 ha creato un nuovo meccanismo più elastico, che consente di arrivare fino al 6% per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadri.

Questa riparametrazione riguarda tutti gli scostamenti realizzati entro il 24 maggio 2024. L'abu-

so contestato nel caso esaminato dal Consiglio di Stato era poco sopra la soglia del 2 per cento. Quindi, non era tollerabile in base al vecchio sistema, ma diventava potenzialmente legittimo con l'ampliamento introdotto dal Salva casa. Nello specifico, riguardava un immobile dalla superficie compresa tra 100 e 300 metri quadri, quindi con tolleranza al 4%, due punti in più rispetto al passato.

Secondo i giudici, però, le nuove sanatorie non possono cambiare in corsa le carte di un abuso già oggetto di una contestazione del Comune e, poi, di un'impugnativa. Dice la sentenza: «Le previsioni introdotte dal decreto Salva casa non si applicano retroattivamente ai provvedimenti precedentemente impugnati e pertanto non hanno alcuna refluenza sull'esito del presente giudizio». L'unica alternativa in un caso del genere è che sia l'amministrazione stessa ad attivarsi, per ragioni di equità, allineandosi alle regole attualmente in vigore: «Il Comune - dice ancora il Consiglio di Stato - ha la possibilità di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda originaria alla luce delle novità introdotte dal decreto Salva casa».

Questa limitazione della retroattività viene spiegata, in un altro passaggio della sentenza, osservando che «lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo riferimento alla statuizione di fatto e di diritto che all'amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione». L'applicazione del Salva casa al passato, in questo modo, incontra forti limiti: i due punti di tolleranza extra non potranno essere rivendicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



L'accusa del Dipartimento di giustizia nella causa antitrust: intesa con Samsung su Gemini

Google usa l'AI per il monopolio

Il motore: con i rimedi si ostacola l'innovazione americana

DI ANDREA SECCHI

Google potrebbe usare l'intelligenza artificiale per estendere il suo monopolio e di fatto lo sta già facendo: sta pagando Samsung per avere preinstallato il suo Gemini AI negli smartphone del produttore coreano, a partire dal Galaxy S25. Una mossa che ricorda quanto già ha fatto il colosso americano con Apple, che nel 2022 è arrivato a pagare 20 miliardi di dollari in un anno per essere il motore di ricerca preimpostato nei dispositivi della mela, in particolare sui browser Safari.

La rivelazione è arrivata durante le audizioni iniziate lunedì nell'ambito del processo presso la corte distrettuale di Columbia in cui il Dipartimento di giustizia statunitense accusa Google di aver violato le leggi antitrust per costruire e mantenere il proprio dominio nel settore delle ricerche online. «Google si è accordato con il suo partner, Samsung, per il pagamento di un'enorme somma di denaro», ha detto David

Dahlquist, il procuratore del Dipartimento di giustizia, senza specificare a quanto ammonta l'intesa, ma spiegando che l'accordo è «straordinariamente simile agli esclusivi contratti che la Corte in precedenza ha giudicato illegali». Per Dahlquist la società vuole ripetere quanto già fatto con questi metodi per il proprio motore di ricerca, perciò il rischio di escludere anche Gemini dai rimedi che la corte deciderà è troppo grande.

Le tre settimane di audizioni presso la corte distrettuale Usa si sono perciò aperte con accuse ancora maggiori da parte del governo statunitense. Si tratta della fase finale del processo nato dalla causa del 2020 dell'amministrazione americana durante il primo mandato di Donald Trump e che ha già avuto una pronuncia ad agosto 2024: il giudice Amit P. Mehta ha infatti stabilito che Google è un monopolista e ha agito come

talmente per mantenere il suo monopolio. Ora è chiamato a imporre rimedi per ripristinare la concorrenza nel mercato delle ricerche online. Questo avverrà con una sentenza presumibilmente entro agosto (contro la quale Google potrà fare ricorso), mentre il 9 maggio si concluderà la serie di audizioni finalizzate a questo scopo.

Per il Department of Justice il rimedio è soprattutto uno: separare le attività di Google. In particolare, vendere il browser Chrome, che si stima abbia una quota di mercato mondiale del 65%. Chrome, secondo gli avvocati del Doj, è una porta sicura verso il search di Google e continua a portare acqua al motore di ricerca, alla pari degli accordi con Apple e Samsung.

Non basterebbe, però, soltanto la vendita di Chrome: secondo il Doj vi dovrebbe essere anche un'apertura dei dati e delle ricerche di Google ai concorrenti, in modo da riequilibrare la situazione. E se tutto questo non bastasse, il passo successivo dovrebbe


essere l'obbligo di vendere Android, il sistema operativo per smartphone.

Per Google, ovviamente, tutto questo è semplicemente un regalo alla concorrenza. In un post sul blog aziendale, Lee-Anne Mulholland, vice president degli affari regolamentari, ha scritto che i rimedi proposti dal Doj sono «eccessivi e dannosi», andando ben oltre quanto necessario per affrontare la sentenza del tribunale, soprattutto in un momento in cui nuovi servizi come ChatGPT (e concorrenti stranieri come DeepSeek) stanno fiorendo. Per Mulholland la scelta «ostacolerebbe l'innovazione americana in un momento critico».

La società propone invece di concentrarsi sui contratti di distribuzione del search (quelli con i produttori di dispositivi) «senza danneggiare consumatori, economia o leadership tecnologica».

Per Google basterebbe che tali contratti siano rinegoziati annualmente e che gli utenti abbiano possibilità di scelta di motori di ricerca alternativi (come già accade in Europa).

© Riproduzione riservata



Google potrebbe essere costretto a vendere il browser Chrome



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Tar Lazio: in chiaro i dati personali delle sentenze di merito del ministero della Giustizia

Privacy, banche dati accessibili

I database delle pronunce ora consultabili per i difensori

DI DARIO FERRARA

Devono essere pubblicati in chiaro i dati personali delle parti coinvolte nelle pronunce pubblicate dalla banca dati delle sentenze di merito del ministero della Giustizia (bdp). A meno che non si tratti di procedimenti su rapporti di famiglia, stato delle persone e minori o sia il giudice a disporre caso per caso l'oscuramento per tutelare i diritti e la dignità delle persone oppure sia la parte interessata a chiederlo. Risulta invece contraria allo stesso codice privacy la decisione del dicastero di via Arenula di anonimizzare in maniera generalizzata tutti i dati personali nelle pronunce. Anzitutto perché, così facendo, l'utente del database che legge i provvedimenti non è in grado di compren-

derne fino in fondo il senso: insieme ai nomi, infatti, sono oscurati anche le date e i precedenti di giurisprudenza e viene dunque meno l'obiettivo della bdp, cioè rendere conoscibili gli indirizzi interpretativi dei giudici. Risultato: il provvedimento è annullato e l'amministrazione della Giustizia deve adottare «tutte le misure attuative necessarie». Così il Tar Lazio, sez. prima, nella sentenza n. 7625/2025, contro cui via Arenula può comunque ricorrere al Consiglio di Stato.

Accolto il ricorso proposto da alcuni addetti ai lavori, accanto ai quali è intervenuto l'Ordine degli avvocati di Milano. Lo stop scatta sul provvedimento del primo dicembre 2023 con cui il ministero dismette il precedente database in chiaro, l'archivio giurisprudenziale nazio-

nale (Agn), e lo sostituisce con due nuove banche dati in base a una milestone del Pnrr: una in chiaro riservata ai magistrati (bdr), l'altra accessibile a chiunque tramite Spid, Cie o Cns. Ma nella seconda l'anonimizzazione generalizzata dei dati rende impossibile lo studio dell'atto. E se il difensore non capisce bene il fatto alla base della pronuncia può sviluppare un ragionamento contrario a quello espresso nel precedente di giurisprudenza, pregiudicando gli interessi dell'assistito.

Già «il mantenimento di due analoghe, se non identiche, banche dati - osservano i giudici - risulta contrario ad un efficiente impiego delle risorse», mentre gli impegni assunti in sede europea impongono all'amministrazione solo di realizzare «un'architettura informati-

ca che garantisca l'accesso alle pronunce giurisdizionali»: l'unico limite è il «rispetto della legislazione vigente». L'amministrazione, insomma, non può «sostituirsi all'autorità giudiziaria» nel valutare se è necessario anonimizzare un provvedimento. Senza dimenticare che in base all'accordo concluso tra il ministero e l'Aie, associazione italiana degli editori, «un circoscritto gruppo di soggetti privati - si legge in sentenza - è stato autorizzato ad estrarre tutti i provvedimenti giurisdizionali senza oscuramento, potendo ripubblicarli integralmente (tranne le eccezioni del caso, ndr)»; insomma: «L'evidente contraddittorietà di tale assetto delineato dall'operato del dicastero rende palesemente illogica la decisione di procedere all'oscuramento generalizzato delle pronunce accessibili nella bdp».

© Riproduzione riservata

Insieme ai nomi sono oscurati anche i precedenti di giurisprudenza e viene dunque meno l'obiettivo di rendere conoscibili gli indirizzi interpretativi



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



ETICA DI FRONTIERA

UN MONDO COMPLESSO E LA LOGICA DEL BIZZARRO

di **Paolo Benanti** — a pagina 18

Un mondo complesso, i casi limite e l'etica del bizzarro



Etica di frontiera

Paolo Benanti

Lo scorso 20 marzo un incendio nella sottostazione elettrica di North Hyde che ha causato un'interruzione senza precedenti delle operazioni all'aeroporto di Heathrow, il più trafficato d'Europa. L'evento ha paralizzato lo scalo inglese per oltre 24 ore, provocando disagi a centinaia di migliaia di passeggeri, interruzioni nelle catene di

approvvigionamento globali e sollevando questioni sulla resilienza delle infrastrutture critiche ed evidenziando la complessità per il ritorno alla normalità in un sistema aeroportuale di tale portata. L'episodio ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche moderne e rappresenta un caso di studio significativo sulla gestione delle emergenze in queste infrastrutture e sull'importanza di bilanciare la sicurezza con la necessità di minimizzare le interruzioni in sistemi complessi e interconnessi a livello globale.

La rete elettrica di Hayes era sotto stress da tempo a causa della crescita della popolazione e della sua vicinanza al corridoio dei *datacenter* inglesi. Tutte cose ben note alle autorità come emerge dal rapporto «West London electrical capacity constraints» pubblicato nel luglio del 2022. Questo ci conferma che i singoli punti di guasto di solito sono ben noti agli ingegneri (ecco perché lo Space Shuttle aveva quattro computer di *backup*). Tuttavia, l'episodio di marzo è una bizzarria che fa pensare: come ha fatto un'infrastruttura così importante, con vulnerabilità ben note, ad affidarsi all'equivalente ingegneristico di un ramoscello? È semplicemente bizzarro. Ma non imprevisto. Una decina di anni fa, un ingegnere informatico britannico, Steve Coast, aveva scritto un saggio il cui titolo tradotto suona: «Il mondo diventerà sempre più bizzarro».

Nello scritto si afferma che questo fenomeno è l'inevitabile sottoprodotto dell'interazione tra il processo decisionale e una società complessa. L'argomentazione centrale del saggio dell'ingegnere si basa su quella che chiama la diminuzione dei rendimenti delle regole. La nostra società riesce a garantire infrastrutture tecnologiche prodigiose che funzionano grazie a regole di standard rigorose: abbiamo mitigato abilmente le calamità più comuni - si pensi ai guasti meccanici



nell'aviazione - attraverso un labirinto di norme. Di conseguenza, i rischi residui sono sempre più esoterici e si manifestano come bizzarri eventi che si posizionano nella coda di una ideale gaussiana di probabilità, come incidenti aerei derivati da piloti che abbondono deliberatamente i loro aerei come quello del volo Germanwings 9525 del 24 marzo 2015. Tuttavia, leggendo lo scritto di Coast, dobbiamo notare che questo zelo normativo non è privo di ironie. Le stesse misure di salvaguardia possono generare pericoli imprevisi. Si pensi alle porte della cabina di pilotaggio chiuse a chiave dopo l'11 settembre che, se da un lato ostacolano i dirottatori, dall'altro ha inavvertitamente permesso a un pilota disonesto di barricarsi all'interno.

C'è però una dimensione di frontiera in tutto questo. Vivere in un mondo asettico, in gran parte non bizzarro, ma affidabile grazie a regole, procedure e standard, rende la maggior parte di noi indifferente al rischio e alla bizzarria. Siamo stati così bravi a eliminare i casi limite che non riusciamo a credere che esistano. Gli ingegneri, gli analisti della sicurezza e le autorità di regolamentazione, nel loro tentativo di proteggerci dalle catastrofi, hanno inavvertitamente oscurato gli spettri in agguato della fragilità sistemica.

Qui si cela una trappola: se riduciamo la cura etica dei nostri sistemi a semplice *compliance* rischiamo una fragilità sistemica. La presunzione è che una certa normalità statistica ci faccia pensare che le protezioni adottate siano esaustive, che ogni aspetto dei nostri intricati sistemi sia stato tenuto in debito conto. Eppure, la complessità genera imprevedibilità, anelli di retroazione e vulnerabilità latenti in agguato, pronti a sconvolgere la nostra compiacenza. A distanza di dieci anni, la preveggenza di Steve Coast è innegabile. Ha articolato abilmente i meccanismi con cui il nostro mondo diventa sempre più bizzarro, una profezia che risuona con inquietante chiarezza.

L'accumulo di regole spesso rende i sistemi più complessi e fragili, come la dipendenza di Heathrow da un'unica sottostazione sepolta sotto strati di supervisione, dove la pura densità di regolamenti oscura la responsabilità e pone le basi per strani guasti a cascata. È ovvio che abbiamo bisogno di regole. Ma un mondo sempre più bizzarro significa che non dovremmo fare affidamento sul fatto che le regole del passato abbiano un effetto simile a quello che pensiamo dovrebbero avere. Siamo sollecitati da cambiamenti tecnologici, geopolitici, climatici, demografici e politici. Le regole rigide e complesse saranno fragili. Molte cose si romperanno inevitabilmente. L'etica di frontiera ci chiede di essere lucidi e consapevoli della logica del bizzarro per renderci resilienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Commercialisti: da tagliare la pressione fiscale in aumento dell'1,2% nel 2024

Audizioni sul Def

Per i consulenti del lavoro più assunzioni utilizzando la leva contributiva

Federica Micardi

Diminuire la pressione fiscale, completare la riforma degli incentivi alle imprese, investire sulla formazione e utilizzare la leva contributiva per incentivare le assunzioni. Queste sono alcune delle richieste avanzate ieri da commercialisti e consulenti del lavoro nel corso delle audizioni sul documento di finanza pubblica 2025 (Dfp) presso le commissioni bilancio di Camera e Senato.

La richiesta di ridurre la pressione fiscale su imprese e professionisti arriva dal Consiglio nazionale dei commercialisti che evidenzia come nel

corso del 2024, la pressione fiscale sia passata dal 41,4% del 2023 al 42,6% del 2024. I commercialisti hanno evidenziato in particolare l'eccessiva tassazione del secondo scaglione di reddito, quello che va da 28 a 50 mila euro lordi, soggetto all'aliquota del 35 per cento. Piace alla categoria il taglio del cuneo per i redditi fino a 40 mila euro; da rivedere, invece, il nuovo sistema di detrazioni, che oltre a complicare i calcoli penalizza ancora una volta il ceto medio.

I commercialisti chiedono anche di accelerare sulla riforma per gli incentivi a imprese e professionisti attraverso la realizzazione di un "Codice degli incentivi fiscali", di semplificare la normativa e di rendere strutturali le misure per favorire una più efficiente ed efficace pianificazione degli investimenti. In merito alle risorse stanziare per Transizione 5,0 (rimaste praticamente inutilizzate), i commercialisti propongono destinarle a un nuovo piano di efficientamento energetico degli edifici, così da

sostenere il comparto dell'edilizia.

I consulenti del lavoro invitano a rivedere l'attuale sistema salariale «ancora rigidamente ancorato al concetto di retribuzione oraria». Un meccanismo che, da un lato garantisce una certezza di guadagno, dall'altro non offre alcuna flessibilità rispetto all'andamento economico delle imprese o alla produttività individuale del lavoratore. Una rigidità che, sottolineano i consulenti, rischia di penalizzare chi si impegna maggiormente. I consulenti chiedono anche al Governo di investire sulla formazione e di tornare a incentivare le assunzioni utilizzando la leva contributiva invece della leva fiscale, i cui benefici non sono di immediata percezione e di facile quantificazione. «Quando il beneficio consiste in un'agevolazione contributiva - spiegano i consulenti - il datore di lavoro ha un riscontro immediato (mensile) della riduzione del costo del lavoro ed è quindi più propenso ad investire in nuove risorse umane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



L'erede fattura con Iva il compenso spettante al professionista defunto

Adempimenti

Resta l'obbligo
anche se la posizione
è stata chiusa in anticipo

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

Compensi professionali percepiti dagli eredi con Iva e obbligo di fatturazione. In senso opposto alla precedente posizione espressa sul tema (risposta a interpello 52/2020), l'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 118/2025 considera che, riguardo alla prestazione di servizi profes-

sionali svolta dal defunto, resta un obbligo di fatturazione, anche se il prestatore (defunto) ha chiuso anticipatamente la partita Iva. Tale obbligo è trasferito all'erede, nel caso in cui il defunto non l'abbia adempiuto prima della chiusura della partita Iva non avendo ricevuto il corrispettivo.

Nel caso rappresentato alle Entrate, l'istante fa presente di aver percepito, in qualità di erede, un compenso professionale, al netto dell'Iva, spettante al defunto per le prestazioni professionali dallo

**La risposta a interpello
118/2025 cambia
orientamento
rispetto al precedente
del 2020**

stesso rese nei confronti del committente, società nel frattempo fallita. Nel mentre, però, la partita Iva del professionista è stata chiusa, cosicché il problema è capire, in primis, se le somme percepite sono soggette ad imposta e, in secondo luogo, chi deve certificarle.

In via preliminare, le Entrate ricordano che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, compresa la fatturazione di prestazioni rese. Quest'ultime, come noto, si ritengono effettuate al momento della materiale esecuzione della prestazione, che – in senso conforme alla disciplina europea – determina il fatto generatore del tributo e, dunque, l'imponibilità dell'operazione. Sicché l'articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972 va letto nel senso che il conseguimento del corrispettivo non determina l'evento generatore dell'Iva, bensì solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione.

Appurato che le somme in questione sono da assoggettare ad Iva, l'ulteriore passaggio è il chiarimento circa il soggetto che deve emettere la fattura. Essendo la partita Iva stata chiusa anticipatamente dal defunto, sussiste l'obbligo dell'erede di provvedere a fatturare la prestazione da questi eseguita, non già in nome proprio, ma in nome del defunto. Solo qualora l'erede rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore, sorge per quest'ultimo l'obbligo di comunicare l'omessa fatturazione previsto dal riformato articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97. L'irregolarità va comunicata all'Agenzia – utilizzando il codice TD29 – entro 90 giorni che decorrono dal momento in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA